

STATUTO

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - FINALITÀ - FONDO COMUNE

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'**ASSOCIAZIONE AIFEP DEI PRANOPRATICI EUROPEI**, brevemente denominata **AIFEP**.

L'Associazione ha sede Legale in: Milano Via Privata Linda Malnati, 5.

Articolo 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento.

Articolo 3 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione è apolitica, apartitica e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione promuove l'arte della Pranopratica: oggi è riconosciuta anche come una Disciplina Bio Naturale (DBN) che studia le funzionalità bioelettromagnetiche degli organismi viventi, le Leggi dell'omeostasi e l'interrelazione di campo fra creature viventi, come viene intesa dalle grandi tradizioni orientali.

L'AIFEP si renderà promotrice e provvederà alla costituzione di organizzazioni sia a livello locale, nazionale per la diffusione della pranopratica.

L'Associazione, oltre agli obiettivi già previsti dalle norme sulle Associazioni Professionali ha lo scopo:

- A.** di adoperarsi per diffondere la coscienza del valore sociale della Pranopratica, come:
 - 1) motore di evoluzione sociale, di educazione a corretti stili di vita e di scelte ecocompatibili;
 - 2) sostegno alle persone diversamente abili e disagiate;
 - 3) mezzo di valorizzazione delle potenzialità di ogni essere umano;
 - 4) strumento di coesione ed armonizzazione familiare;
 - 5) mezzo per migliorare la comunicazione interpersonale;
 - 6) linguaggio universale e via di comprensione tra popoli di lingua diversa;
 - 7) modalità di facilitazione nel recupero e nel mantenimento della vitalità e dell'autonomia;
- B.** di sostenere la promozione, lo sviluppo, la diffusione, la conoscenza e l'arte della Pranopratica con particolare attenzione allo svolgimento di attività istruttive e informative quali, ad esempio, percorsi formativi e giornate didattiche aperte anche a non soci, all'organizzazione di corsi e conferenze, seminari, workshop, mostre, serate, eventi e dimostrazioni pratiche sia a favore dei soci che della collettività;
- C.** di svolgere tutte le attività necessarie per favorire la corretta conoscenza e diffusione della Pranopratica, nelle modalità che si renderanno, volta per volta, utili;
- D.** di sostenere e tutelare lo sviluppo autonomo del patrimonio culturale, scientifico e didattico della Pranopratica;
- E.** di incoraggiare lo scambio di esperienze, di conoscenze e di critica tra i propri Soci, con quelli di altre associazioni e con chiunque manifesti interesse per la Pranopratica;

- F.** di divulgare le tecniche operative e le casistiche evidenziate nell'esercizio della Pranopratica e di promuovere la ricerca scientifica sulle modalità d'uso e sul miglior impiego della stessa;
- G.** di favorire e rafforzare la formazione e la crescita professionale e culturale degli operatori di Pranopratica fornendo, approfondendo e diffondendo tra loro conoscenze ed informazioni;
- H.** di definire, rappresentare e tutelare le figure professionali di Pranopratica, identificate come soggetti depositari, per formazione, qualifiche ed esperienza, dei saperi connessi alla capacità di fornire all'utenza interessata un'adeguata formazione;
- I.** di valorizzare sviluppare e sostenere il ruolo della Pranopratica e dei suoi Operatori nell'ambito delle attività professionali, sia nell'area privata che in quella pubblica, promuovendone contenuti, esercizio e responsabilità di natura e livello sempre più imprenditoriali;
- J.** di promuovere le pari opportunità sia al proprio interno sia nel mercato del lavoro e della società civile;
- K.** di determinare i parametri di qualità del servizio offerto, cui devono adeguarsi gli Operatori;
- L.** di promuovere i principi di Etica Professionale contenuti nel Codice Deontologico adottato dall'Associazione, il cui rispetto e la cui diffusione sono dovere del Socio;
- M.** di valorizzare sotto ogni profilo, in particolare quello tecnico, etico-deontologico, la professionalità e le competenze dell'Operatore in Pranopratica in particolare:
 - 1) stimolando ogni iniziativa tendente alla formazione e alla preparazione tecnica dei soci professionisti;
 - 2) regolamentando l'esercizio professionale;
 - 3) controllando l'osservanza da parte degli associati, delle normative di legge, del Codice Deontologico e di tutti i doveri di correttezza per la tutela dell'utenza e la salvaguardia della dignità e del decoro professionale;
 - 4) proponendo azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente insorgenti fra gli associati o tra singoli associati e terzi;
 - 5) organizzando la formazione e l'aggiornamento permanente dei propri Soci;
 - 6) sanzionando i comportamenti professionalmente scorretti dei propri associati;
 - 7) prestando servizi a terzi sul piano conoscitivo e informativo;
- N.** di rappresentare e tutelare gli interessi dei propri associati, in particolare delle categorie professionali degli Operatori di Pranopratica con tutti i mezzi offerti dal vigente ordinamento giuridico agendo in piena indipendenza e imparzialità;
- O.** nel rispetto delle regole sulla libera concorrenza, di promuovere presso gli Operatori di Pranopratica forme e strumenti di garanzia a tutela e agevolazione dei clienti;
- P.** di garantire la tutela del cliente attraverso la verifica e l'attestazione della idoneità tecnica dei propri Soci, con il riscontro e la prova dell'aggiornamento permanente, individuando e stabilendo i parametri minimi di formazione e di aggiornamento;

- Q.** di garantire la corretta informazione al pubblico e la tutela dello stesso e degli associati, con l'attestazione e la pubblicizzazione dei propri professionisti attraverso la tenuta di registri pubblici;
- R.** di rappresentare, in Italia e all'estero, la Pranopratica attraverso sedi regionali e/o forme organizzative e funzionali decentrate a livello provinciale e regionale;
- S.** di favorire i rapporti con altre organizzazioni similari, nazionali ed internazionali, potendo la stessa Associazione affiliarsi o federarsi, ed in particolare adoperarsi per regolamentare la professione stessa nei vari stati europei;
- T.** di sostenere la promozione e/o la gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali il tutto nella propria realtà e dovunque si renda utile e necessaria la presenza dell'Associazione;

Articolo 4 - FONDO COMUNE

Viene costituito un fondo comune destinato ad adeguare i mezzi finanziari dell'Associazione, sia per la tutela dei terzi, che ai fini di un più agevole conseguimento delle finalità associative. Tale fondo è costituito dai beni mobili e immobili che sono, o diverranno, di proprietà dell'Associazione.

Più in particolare le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative e dagli eventuali contributi degli associati;
- b) dalle quote pagate dagli associati per i corsi e conferenze, seminari, workshop, mostre, serate, eventi e dimostrazioni pratiche sia a favore dei soci che della collettività;
- c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività nei limiti previsti dalla legge.
- d) da donazioni e lasciti di Enti e di singoli individui;
- e) da eventuali contributi finalizzati elargiti da privati, oppure da enti pubblici e privati;
- f) da ogni altro introito quantificabile annualmente come incremento patrimoniale.

Pertanto gli associati si impegnano:

- 1) a compiere ogni possibile sforzo per incrementare il fondo dell'Associazione secondo necessità;
- 2) a versare la quota associativa annuale;
- 3)** a versare eventuali contribuzioni integrative che il Consiglio di Amministrazione sia autorizzato dall'Assemblea a stabilire; tali contribuzioni integrative possono essere differenziate a seconda della categoria di appartenenza.

I versamenti al Fondo Comune, fatta salva la quota associativa annuale, possono essere di qualsiasi entità e sono acquisiti al patrimonio dell'Associazione; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso:

- di scioglimento dell'Associazione, salvo quanto stabilito dal successivo Art. 34
- di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Pertanto non è possibile farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Fondo Comune.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione (finanziaria) e, in modo particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 marzo, il Tesoriere sottopone al Consiglio di Amministrazione il Rendiconto Consuntivo dell'anno precedente, unitamente al Preventivo di spesa dell'esercizio in corso.

Contestualmente, il Presidente del Collegio dei Revisori Legali è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione la relazione del Collegio sul Rendiconto Consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione, elaborata la versione definitiva dei suddetti Consuntivi o Preventivi di spesa, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea annuale degli associati.

Articolo 6 - ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

L'Associazione si propone di:

- a)** condurre ricerche improntate scientificamente nell'ambito del proprio settore di competenza;
- b)** collaborare con figure terze, nel rispetto delle reciproche competenze e nella piena condivisione dei risultati della ricerca;
- c)** raccogliere e analizzare statisticamente i risultati Pranopratici ottenuti dagli associati, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Associazione;
- d)** diffondere presso il pubblico tali risultati nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 7 - ATTIVITA' DIDATTICA

Promuovere tra i soci lo scambio di documentazione ed esperienze tendenti a migliorare la preparazione culturale ed il necessario aggiornamento professionale, organizzando riunioni, convegni, corsi, stage a livello locale, nazionale ed internazionale, nonché attività editoriale e di comunicazione. In particolare, organizzare corsi specifici riservati agli associati allo scopo di sovrintendere e migliorare la formazione degli Operatori di Pranopratica.

CAPO II

ASSOCIATI

Articolo 8 - Adesione

L'adesione all'Associazione è su base volontaria, sostenuta dalla consapevolezza che per beneficiare dei vantaggi dell'aggregazione è necessaria la presenza e la partecipazione attiva alla vita associativa. Pertanto l'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, ad eccezione dei Soci Onorari. Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di Soci le persone fisiche che detengono i requisiti previsti nel presente Statuto e nel Regolamento e che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione.

Alla domanda dei Soci Ordinari va allegata la documentazione del possesso dei requisiti previsti del presente Statuto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

L'accettazione delle domande è stabilita dal Consiglio di Amministrazione con delibera insindacabile; in caso di diniego, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. Ogni associato sarà iscritto nell'apposito elenco dell'Associazione e riceverà una tessera con la relativa qualifica. Tale tessera sarà convalidata ogni anno dopo il versamento della quota associativa annuale e sarà documento ritenuto valido per consentire all'associato la piena partecipazione alle assemblee e la fruizione dei servizi forniti dall'Associazione.

La qualifica di Socio diverrà effettiva qualora il Socio ammesso avrà assolto il pagamento dell'eventuale quota associativa annuale secondo le modalità di seguito esposte.

Categorie di Socio

Di regola, è riconosciuto lo status pieno di Socio, con tutti i diritti e doveri connessi, solo ai membri attivi (ordinari), i quali sono eleggibili anche negli organi sociali e decidono in merito a obiettivi, compiti e programmi.

L'Associazione è formata dalle seguenti diverse categorie di associati:

- 1° Ordinario
- 2° Onorario

Articolo 9 - ASSOCIATI

Persone fisiche che:

- a) abbiano raggiunto la maggiore età;
- b) siano interessate all'attività della stessa;
- c) siano propense alle relazioni di aiuto e/o a sentirsi pronte ad "aiutare" chiunque cerchi il loro supporto;
- d) non abbiano mai riportato condanne penali definitive.

Quota associativa

La quota associativa annuale è concepita come l'espressione del grado d'identificazione con l'Associazione.

Il valore della quota annuale è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvata annualmente dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità espresse dal Regolamento.

Il rinnovo del rapporto associativo comporta l'obbligo del pagamento della quota associativa (e di eventuali contributi, ove previsto) entro e non oltre il 15 marzo dell'anno di competenza.

La corresponsione della quota associativa dà diritto alla partecipazione alle attività e ai servizi dell'Associazione, secondo la categoria di Socio cui si è ammessi.

Attività dei Soci

Frequentare e sostenere l'Associazione a vari livelli, non solo economici.

Creare uno spirito di collaborazione e condivisione.

Il Socio può ricercare, nei modi e nei tempi necessari, le possibilità di promuovere, nel suo ambito territoriale, la conoscenza e l'attività dell'Associazione AIFEP, sia attraverso i vari mezzi di comunicazione (Radio, Tv e siti Internet locali ...), che dibattiti pubblici e privati. Secondo la tipologia i Soci possono costituire gruppi di lavoro (anche a sedi decentrate), per organizzare eventi, promuovere e pubblicizzare l'Associazione, proporre momenti di interessi culturale o intraprendere collaborazioni.

Quanto sopra è da concordare sempre e preventivamente con l'Associazione AIFEP.

Obblighi dei Soci

Ogni iscritto è tenuto:

- a) ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento;
- b) ad uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, professionale, ed economico assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) ad accettare ed osservare il Codice di Autodisciplina professionale (Codice deontologico) approvato dall'Assemblea;
- d) mantenere il continuo aggiornamento professionale anche partecipando alle iniziative specifiche promosse dalla Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento.

1. Ordinario

Colui che versa una quota associativa annuale a titolo di contributo volontario; il valore della quota è stabilito dal Regolamento.

Il Socio Ordinario aderisce alle attività dell'Associazione e partecipa alla vita sociale con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

E' un Socio che è in possesso dei titoli ritenuti idonei per l'iscrizione all'Associazione in qualità di Socio Ordinario ed ha completato un corso di formazione per operatore di Pranopratica.

E' Socio Ordinario chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposita prova di valutazione dinanzi all'Ente riconosciuto dall'Associazione preposto o alla Commissione di valutazione dell'AIFEP, le cui modalità di costituzione sono espresse nel Regolamento.

Tutte le formalità e le procedure da adottarsi per la prova di valutazione sono esplicitate nel Regolamento.

Gli Operatori di Pranopratica possono acquisire peculiari competenze e appartenere a differenti categorie professionali distinte come da Regolamento.

2. Onorario

E' nominato Socio Onorario quella persona, di norma non iscritta all'Associazione, che ha particolari meriti in campo scientifico, accademico e ha contribuito in modo notevole o determinante alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

La designazione a Socio Onorario è decisa dal Consiglio di Amministrazione e diviene effettiva a seguito dell'esplicita accettazione della nomina attribuita da parte dell'interessato.

La qualifica di Socio Onorario deve essere confermata di anno in anno dal Comitato Esecutivo.

Ha diritto ad essere inserito nel Libro dei Soci senza pagare la quota associativa, non ha diritto di voto in Assemblea dei Soci e non può essere eletto anche a ricoprire cariche sociali.

Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'assemblea dei soci; dovrà avere funzioni consultive ma non deliberative

Articolo 10 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il normale rapporto associativo ha durata annuale, con scadenza il 31 Dicembre e si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore anno, in mancanza di dichiarazione scritta di recesso a mezzo raccomandata A/R inviata al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 ottobre.

Il mancato pagamento della quota per oltre due mesi dopo la data suddetta, accertato dal Consiglio di Amministrazione, comporterà la perdita automatica della qualità di associato.

In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di nominare quegli associati che hanno acquisito particolari benemeritenze verso l'AIFEP Soci Onorari, esentandoli dal pagamento della quota associativa.

Articolo 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA

La qualifica di associato si perde per:

- a) dimissioni, decesso o recesso;
- b) mancato pagamento, entro i termini previsti, della quota associativa e del contributo integrativo ove previsto, come indicato all'art. 9 del presente Statuto e nel Regolamento;
- c) l'aver riportato condanna penale definitiva per reato doloso che sia incompatibile con lo spirito e le finalità dell'Associazione;
- d) espulsione.

Nei primi due casi provvede direttamente il Consiglio di Amministrazione, mentre per i punti c) ed d) delibera l'Assemblea, su proposta del Collegio dei Probiviri.

Articolo 12 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualora il Socio venga meno agli obblighi indicati nel presente Statuto, su denuncia o segnalazione di terzi, di clienti, del Consiglio di Amministrazione o di altro Socio, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri che, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà la censura o la sospensione temporanea, mentre, in presenza di recidiva o di violazione molto grave, ne proporrà l'espulsione all'Assemblea.

Articolo 13 - SANZIONI

Per la violazione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico, a seconda della gravità della condotta, sono previste le seguenti sanzioni:

- a. Ammonimento,
- b. Sospensione,
- c. Espulsione

Articolo 14 - RIAMMISSIONE

Trascorso il periodo minimo di tre anni dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa della espulsione stessa, il Socio può ripresentare domanda di iscrizione al Collegio dei Probiviri il quale, accertata la decadenza dei motivi di espulsione, propone all'Assemblea la riammissione.

CAPO III

ORGANI: DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea Generale degli associati;
- b. il Consiglio di Amministrazione;

- c. il Comitato Esecutivo;
- d. il Consiglio di Consulenza;
- e. il Collegio dei Probiviri;
- f. il Collegio dei Revisori Legali.

I soci aventi diritto all'elettorato attivo e passivo dei suddetti organi sono i Soci Ordinari.

Si demanda al Regolamento per le modalità di istituzione e creazione di eventuali commissioni e/o organi operativi atti a svolgere attività specifiche promosse dall'Associazione, in ottemperanza agli scopi associativi.

Articolo 16 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile.

L'Assemblea Ordinaria sarà convocata mediante avviso scritto contenente data, luogo e ora dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione, e il relativo Ordine del Giorno. Tale avviso dovrà essere inviato a ciascun associato, con un preavviso di trenta giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea Ordinaria deve pure essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, ogni qual volta ne sia fatta espressa richiesta da almeno un decimo degli associati, nel termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento di tale richiesta.

L'Assemblea Straordinaria è convocata, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria, ma con un preavviso ridotto a quindici giorni.

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria potranno essere convocate anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché in Italia.

Articolo 17 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria sarà ritenuta valida in prima convocazione con un numero di associati presenti pari a metà degli iscritti, oppure, in seconda convocazione con un qualsiasi numero degli intervenuti.

Per modificare lo Statuto e per sciogliere l'Associazione sarà necessaria una Assemblea Straordinaria, dove in prima convocazione, dovrà esserci la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto, mentre in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza del cinquanta per cento degli aventi diritto.

Le delibere dell'Assemblea saranno approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno) dei presenti.

Articolo 18 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee dei Soci sono l'organo deliberativo dell'Associazione e si dividono in Ordinarie e Straordinarie.

Le Assemblee Straordinarie sono quelle indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono Ordinarie tutte le altre.

Sono Assemblee Straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell'Associazione o allo scioglimento della stessa.

In particolare l'Assemblea delibera:

- sugli indirizzi generali e sugli specifici programmi annuali dell'Associazione;
- sui Rendiconti annuali consuntivo e preventivo;

- su eventuali norme regolamentari presentate dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea;
- sull'importo proposto dal Consiglio di Amministrazione per la quota associativa all'anno successivo e del contributo integrativo destinato a coprire un eventuale deficit di Rendiconto consuntivo relativo all'esercizio trascorso;
- sul tariffario dei compensi da consigliare agli associati per le loro prestazioni come operatori di Pranopratica;
- su eventuali modifiche dello Statuto;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Legali.

Inoltre l'Assemblea Ordinaria ha la facoltà di approvare o modificare il Regolamento ed il Codice di Autodisciplina (Codice deontologico) predisposti dal Consiglio di Amministrazione, al fine di meglio delineare le modalità di svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Articolo 19 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci aventi diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno dell'Assemblea sono i Soci Ordinari.

Articolo 20 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e il verbale delle sedute Assembleari è redatto dal segretario di detto Consiglio o da altra persona designata dal Presidente.

In caso l'Assemblea debba eleggere i nuovi Consiglieri di Amministrazione, dei Probiviri e Revisori, saranno indicati tre soci presenti e non candidati che accerteranno, in caso di contestazioni, il diritto dei singoli associati di partecipare alle votazioni

E' ammesso il voto per delega con un massimo di due.

Articolo 21 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è **composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti** dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno il diritto di partecipare, in qualità di uditori, il Presidente del Collegio dei Probiviri ed il Presidente del Collegio dei Revisori Legali, o persone dagli stessi delegate.

Nel caso lo ritenga, necessario il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie riunioni soci o soggetti esterni, con l'obiettivo di avvalersi della loro conoscenza e competenza.

Articolo 22 - ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DEL C.d.A.

Gli associati che intendono presentarsi per la nomina a consigliere devono comunicare la propria candidatura mediante avviso scritto da inviarsi al Segretario dell'Associazione a mezzo raccomandata A/R o equivalente almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.

E' compito del Segretario esporre tutti gli avvisi di candidatura nella sede dell'Associazione almeno sette giorni prima della data delle votazioni.

Articolo 23 - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI DEL C.d.A.

Quei componenti del Consiglio di Amministrazione che, nel corso del mandato, vengano a cessare dalla carica, per qualsivoglia motivo, saranno sostituiti per cooptazione da quei candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato triennale dei consiglieri eletti dall'Assemblea.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a quattro riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, sarà ritenuto decaduto dal Consiglio stesso e sostituito come previsto dal presente articolo.

Qualora, anche prima della scadenza, venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti baderanno a convocare, entro i trenta giorni successivi al venir meno della maggioranza, l'Assemblea degli associati per procedere all'elezione di un nuovo consiglio.

Articolo 24 - CONVOCAZIONE E COMPETENZE DEL C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce regolarmente ogni quattro mesi, previa convocazione scritta del Presidente, da comunicarsi con un preavviso di almeno otto giorni contenente l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio potrà tuttavia riunirsi in qualunque momento in tutti quei casi in cui un terzo dei suoi membri lo ritenga necessario, dandone comunicazione per iscritto, con un puntuale ordine del giorno, contestualmente al Presidente ed al Segretario.

In casi di particolare urgenza, la convocazione potrà anche essere effettuata telefonicamente, purché sia poi comunque seguita da comunicazione scritta.

Ai fini della validità delle riunioni del Consiglio, è sufficiente la presenza di cinque Consiglieri, compreso il Presidente o il Vicepresidente.

In caso di votazione con esito di parità, il voto del Presidente avrà valore decisivo.

Di ogni riunione sarà redatto dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere a ciò delegato, regolare verbale; il verbale sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente, sarà trascritto dal Segretario e in un apposito libro.

Il Consiglio tenendo conto delle preferenze espresse dall'Assemblea, e di ogni altra valutazione di opportunità:

- a. nomina un Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione, un vice Presidente, un Segretario, e un Tesoriere;
- b. nomina il Comitato Esecutivo;
- c. nomina i referenti responsabili dei Comitati e delle Commissioni;
- d. nomina i componenti del Consiglio di Consulenza;
- e. sentito il Comitato Esecutivo, nomina i componenti del Centro Studi Francesco Racanelli;
- f. su proposta del Comitato Esecutivo, nomina i responsabili delle sedi decentrate e i Delegati, Provinciali, Regionali e Interregionali dell'Associazione;
- g. attribuisce le deleghe al detto Comitato Esecutivo;
- h. delibera l'adozione o la modifica dei Regolamenti dell'Associazione;
- i. delibera sui Rendiconti Consuntivo e di Previsione, tenendo conto anche delle eventuali osservazioni dei Revisori Legali;
- j. provvede ad assegnare i fondi disponibili secondo opportunità e necessità, compresi quelli necessari a rimborsare le spese ai soci delegati a rappresentare l'Associazione;

- k. delibera sull'ammissione dei Soci, avvalendosi della consulenza delle specifiche commissioni.

Articolo 25 - COMPETENZE DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è costituito da cinque membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, e un quinto membro nominato e scelto tra i consiglieri del C.d.A.

Il Comitato Esecutivo, oltre alle specifiche deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, ha il compito di gestire l'attività ordinaria dell'Associazione.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o di due componenti e le sue sedute saranno valide con la presenza di almeno tre componenti.

Articolo 26 - IL PRESIDENTE

Compete al Presidente e, in sua assenza, al Vicepresidente:

- A. convocare e presiedere l'Assemblea nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- B. promuovere lo sviluppo dell'Associazione e supervisionarne le attività;
- C. rappresentare legalmente l'Associazione, con facoltà di delegare singole incombenze a un altro Consigliere o altra persona che per conoscenze e competenze possa meglio rappresentare l'Associazione in determinate occasioni;
- D. firmare tutti gli atti ufficiali dell'Associazione;
- E. firmare insieme al Tesoriere, i mezzi di pagamento dell'Associazione.

Articolo 27 - IL SEGRETARIO

Compete al Segretario:

- A. svolgere il lavoro dell'ufficio di segreteria, coadiuvando gli Organi dell'Associazione;
- B. verbalizzare le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e quelle del Comitato Esecutivo. In caso di impedimento, il Segretario può essere sostituito per questa incombenza da altra persona designata da chi presiede la riunione;
- C. provvedere al disbrigo della corrispondenza dell'Associazione;
- D. provvedere a tenere aggiornati i libri dell'Associazione;
- E. sovrintendere alla gestione della Biblioteca e il sito Web dell'Associazione;
- F. fornire il supporto della propria collaborazione e della propria presenza al Presidente, nell'attività esterna che questi svolge in rappresentanza dell'Associazione.

Articolo 28 - IL TESORIERE

Compete al Tesoriere:

- A) organizzare l'attività amministrativa dell'Associazione, tenendo aggiornate le registrazioni contabili e rendendole disponibili in qualsiasi momento ai controlli dei Revisori Legali ed alla visione di ogni Associato che ne faccia richiesta;
- B) elaborare, o fare elaborare sotto la propria responsabilità, i Rendiconti Consuntivo e Preventivo;
- C) versare sul conto corrente bancario e/o postale intestato all'Associazione tutte le somme ricevute dalla stessa. Ai fini del versamento, il Tesoriere potrà operare con firma singola, sia in distinta di versamento, che come girata dei titoli di credito; anche per la richiesta di libretti di assegni del conto corrente sarà sufficiente la sua sola firma.

- D) Emettere mezzi di pagamento a nome e per conto dell'Associazione con firma congiunta del Presidente.
- E) Rimborsare le spese sostenute dai Soci delegati dell'Associazione come stabilito ogni anno dal C.d.A.

Articolo 29 - CONSIGLIO DI CONSULENZA

Il Consiglio di Consulenza è formato da esperti di differenti ambiti (come ad esempio quello giuridico, fiscale, scientifico, medico e sanitario, sociale), nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Esecutivo. Compito di tali esperti sarà di fornire assistenza, nei rispettivi campi, al Consiglio di Amministrazione nonché al Comitato Esecutivo e, su richiesta di questi, ai singoli associati.

Articolo 30 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, **composto di 2 membri e 1 supplenti**, è nominato dall'Assemblea in occasione delle elezioni per la nomina dei consiglieri.

Gli associati che intendono presentarsi per la nomina a Proboviro devono comunicare la loro candidatura mediante avviso scritto da inviarsi al Segretario dell'Associazione a mezzo raccomandata A/R o equivalente almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

Tutti gli avvisi di candidatura dovranno essere esposti dal Segretario nella sede dell'Associazione, almeno sette giorni prima della data delle votazioni.

Saranno eletti i primi cinque candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti.

La funzione di Proboviro è incompatibile con quelle di consigliere e/o Revisore dei Conti.

Il Proboviro che nel corso del mandato, venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, sarà sostituito tramite cooptazione dal primo dei candidati non eletti che ha riportato il maggior numero di voti.

I Probiviri, nella loro prima seduta dopo la nomina, designeranno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario del proprio Collegio.

Il Collegio si riunisce ogni qual volta sia chiamato ad esprimere il proprio parere in merito a situazioni che gli competono come previsto dal presente Statuto, Regolamento e dal Codice Deontologico.

Le riunioni dei Probiviri saranno considerate valide con la presenza di almeno tre componenti del Collegio.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha il diritto di assistere come uditore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: in tale funzione può delegare a rappresentarlo un altro membro del suo Collegio.

Articolo 31 - COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

La gestione economica dell'Associazione è controllata da un collegio di Revisori Legali, **costituito da 2 membri interni eletti ogni tre anni dall'Assemblea degli associati, e per maggior controllo viene assegnata la supervisione ad un revisore esterno iscritto all'albo.**

Gli associati che intendono presentarsi per la nomina a Revisore devono comunicare la loro candidatura mediante avviso scritto da inviarsi al Segretario dell'Associazione a mezzo raccomandata A/R o equivalente almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.

Tutti gli avvisi di candidatura dovranno essere esposti dal Segretario nella sede dell'Associazione, almeno sette giorni prima della data delle votazioni.

Risulteranno eletti i primi tre candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti.

I Revisori, nella prima seduta dopo la nomina, designeranno il Revisore Capo del Collegio, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio è tenuto a riunirsi almeno una volta all'anno, per poter redigere la relazione annuale dei Rendiconto Consuntivo, da allegare a questi ultimi per la presentazione all'Assemblea dei soci.

Le riunioni dei Revisori saranno valide con la presenza di due membri del Collegio.

Il Capo dei Revisori ha il diritto di partecipare come uditore a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e deve essere sentito in materia di decisioni che comportino investimenti da parte dell'Associazione o di contabilità; può delegare a rappresentarlo, per tale incombenza, un altro Revisore.

Al collegio dei Revisori competono le attribuzioni ed i compiti previsti dal codice civile: in particolare, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà associativa, con il diritto di effettuare, in qualsiasi momento e anche individualmente, tutte le ispezioni e i controlli ritenuti necessari.

Il Revisore dei Conti che, nel corso del mandato, venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, sarà sostituito dal primo dei candidati non eletti che ha riportato il maggior numero di voti.

CAPO IV

CONTROVERSIE

Articolo 32 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie fra i singoli associati o tra questi e l'Associazione saranno sottoposte al Collegio dei Probiviri.

Inoltre, i Probiviri saranno competenti a giudicare in merito a controversie sorte tra associati e loro clienti, e che siano state portate da questi ultimi all'attenzione del Comitato Esecutivo.

D'iniziativa del Comitato Esecutivo, saranno poi deferiti al Collegio dei Probiviri quegli associati che risultino non essersi attenuti rigorosamente alle norme etiche e di correttezza professionale previste nei regolamenti dell'Associazione, o a carico dei quali siano configurabili ipotesi di violazione di norme statutarie e/o regolamentari, per eventuali provvedimenti di ammonizione, diffida, sospensione o esclusione.

I Probiviri giudicheranno tutte le dette controversie seguendo criteri di moderazione, di buon senso e di equità, senza formalità di procedura.

CAPO V

SCIoglimento

Articolo 33 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Fondo Comune sono deliberati dall'Assemblea convocata con apposito ordine del giorno, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 18.

La delibera dovrà anche nominare uno o più liquidatori, incaricati di provvedere in merito alla devoluzione del patrimonio associativo, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 34 - NORME TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda al Regolamento Interno e al Codice Deontologico che ne sono parte integrante.

Articolo 35 - NORMA FINALE

Per quanto non compreso nel presente Statuto e nel Regolamento Interno e nel Codice Deontologico, decide l'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge vigente.